



## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI MERUZZI

Seduta del 11/05/2021

### FATTO

Parte ricorrente ha riferito, col proprio ricorso, di essere intestataria di un Buono Fruttifero sottoscritto in data 26/1/1988, emesso utilizzando moduli cartacei della serie "O" in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986. Il 21/9/2020 Parte ricorrente presentava formale reclamo al fine di ottenere il rimborso del titolo in base alle condizioni riportate sullo stesso.

Parte resistente ha innanzi tutto eccepito che il ricorso proposto è irricevibile *ratione temporis* e *ratione materiae*. Ha inoltre dedotto, nel merito, che le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie "Q", cui appartiene il titolo in esame, sono stabilite dal D.M. 13/6/1986, che prevede l'uso di moduli della serie "P" purché su di essi siano stati apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P"; l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q". Il timbro sul fronte dei titoli reca in modo chiaro e univoco la corretta serie di appartenenza, senza possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole da parte del risparmiatore. Il timbro sul retro dei titoli, in modo altrettanto chiaro e univoco individua i nuovi tassi d'interesse applicati. In relazione al caso di specie sono quindi state applicate pedissequamente le prescrizioni del D.M. 13/6/1986: a) apponendo i timbri previsti dal predetto decreto; b) riconoscendo a Parte ricorrente gli interessi stabiliti dallo stesso decreto. A sostegno della propria tesi ha richiamato numerose pronunce di merito e



la sentenza di C.Cost., 20/2/2020, n. 26, la quale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 173 D.p.r. 157/1973. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato. Con riguardo alle eccezioni di incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell'Arbitro, sollevate dalla Parte resistente, si rileva che le stesse sono considerate infondate dal costante orientamento dell'Arbitro (cfr. *ex multis* già Coll. Coord. n. 5676/13 e, da ultimo, Coll. Napoli, n. 21104/2020). In ragione di tale orientamento, al quale lo scrivente Collegio ritiene di dover aderire, le stesse non possono essere accolte.

Nel merito, la questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne la fondatezza della domanda avanzata da Parte ricorrente con riguardo a Buoni Fruttiferi ridenominati come "Q/P" emessi, successivamente all'emanazione del D.M. 13/6/1986, utilizzando il modello della serie "O" su cui è stato apposto prima il timbro correttivo di appartenenza alla serie "P", e poi quello di appartenenza alla serie "Q/P", contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci.

Giova ricordare che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6142/2020, è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze di Cass., sez. un., n. 13979 del 15/6/2007 e n. 3963 del 11/2/2019, ha confermato la posizione già espressa con la decisione n. 5674/13, affermando che: "A) *Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli. B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto*". Nella motivazione della detta decisione si legge, anche, che "Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020). (...) In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*21°al 30° anno, merita di essere accolta”.*

A tale orientamento lo scrivente Collegio ha già prestato adesione con la recente decisione n. 10772 del 16/6/2020, il cui contenuto si ritiene di dover in questa sede integralmente confermare. Ne derivano, in relazione al caso in esame, l'integrale accoglimento del ricorso, con conseguente accoglimento della domanda di Parte ricorrente finalizzata ad ottenere il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21°al 30° anno.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio -in accoglimento del ricorso -dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli, nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI